

CONVENZIONE QUADRO

TRA

Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. (di seguito denominata anche “Elettra”) con sede legale in Trieste, S.S. 14, Km 163,5, 34149 in Area Science Park, loc. Basovizza, C.F. e P.I. IT00697920320, PEC sincrotrone.trieste.elettra@legalmail.it, rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato prof. Alfonso Franciosi, nato a Roma il 14.07.1955, ed ivi domiciliato per la carica.

E

Universita' degli studi di Genova (di seguito anche “l'Università”), con sede legale a Genova, Via Balbi 5, 16126, C.F. e P.I. 00754150100, PEC: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, prof. Paolo Comanducci nato a Roma il 26.9.1950, e autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.4.2020 qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”

PREMESSO

a) che Elettra, società di interesse nazionale ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sulla base delle sue attività inerenti al migliore utilizzo scientifico e tecnologico delle sorgenti di luce Elettra e FERMI, è disponibile a collaborare, mediante l'utilizzo di proprie risorse, con l'Università allo svolgimento di attività di ricerca, didattica e formative, con l'obiettivo di stimolare iniziative e programmi di ricerca su temi di comune interesse e di contri-

buire a migliorare la preparazione culturale e professionale degli studenti impegnati nei corsi di laurea, nonché di neo laureati e dottorandi;

b) che l'Università per lo stesso obiettivo sopra enunciato, intende favorire la collaborazione con Elettra per l'uso delle sorgenti di luce Elettra e FERMI ai fini di attività di ricerca, didattiche e formative;

c) che la collaborazione e l'interazione culturale, scientifica ed operativa tra Elettra e l'Università potrà comportare importanti vantaggi sia sul piano dello sviluppo della ricerca di base ed applicata, sia su quello di una più avanzata formazione degli studenti e neo laureati;

d) che già numerosi ricercatori del Dipartimento di fisica dell'Università hanno rapporti scientifici con la Elettra che gestisce il laboratorio di luce di Sincrotrone;

e) che anche ricercatori di Elettra collaborano ad attività di orientamento per gli studenti dell'Ateneo genovese;

f) che per procedura propria interna e in relazione alla propria natura giuridica, Elettra necessita della stipula di una Convenzione Quadro prodromica alla sottoscrizione di convenzioni di tirocini.

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - FINALITA'

1. Le finalità della presente Convenzione Quadro (di seguito la "Convenzione") sono quelle di rendere disponibili e utilizzare con-

giuntamente risorse e competenze esistenti presso Elettra a supporto dell'Università per lo svolgimento in forma concertata di attività di didattica e di formazione, attività di ricerca di base ed applicata, attività di consulenza scientifico-tecnica, attività di sviluppo strumentazione, attività di acquisizione dati scientifici, attività di elaborazione e analisi dati.

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Formeranno oggetto delle attività previste dalla presente Convenzione tematiche di interesse comune per Elettra e per l'Università nei seguenti settori: fisica, scienze e tecniche dei materiali, nanotecnologie, biologia, biotecnologia, chimica, energia, informatica, applicazione mediche-farmaceutiche, studi sull'ambiente.

ART. 4 - ACCORDI ATTUATIVI

1. Per lo svolgimento in collaborazione delle attività di cui agli articoli che precedono, finalizzate al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, Elettra e l'Università potranno anche stipulare specifici Accordi attuativi tra le Parti e/o tra Elettra e le strutture universitarie interessate, nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Tali accordi potranno coinvolgere anche altri soggetti con competen-

ze scientifiche e tecniche complementari.

ART. 5 – REFERENTI

1. Per l'attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università il referente è il Prof. Mario Rocca.

Per Elettra il referente è il dott. Matteo Larice, Responsabile Attività Risorse Umane di Elettra.

ART. 6 – ONERI ECONOMICI

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto della presente Convenzione, saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

ART. 7 – SICUREZZA

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 05/08/1998, si stabilisce che il datore di lavoro di Elettra assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi

di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso Elettra.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Elettra ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

ART. 8 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di Elettra sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Elettra garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ART. 9 – ACCESSO DEL PERSONALE ALLE STRUTTURE

1. La richiesta di accesso del personale, docenti, ricercatori, borsisti e

studenti dell'Università alle strutture di Elettra dovrà essere accompagnata dalle necessarie dichiarazioni relative alla copertura assicurativa, infortuni e responsabilità civile, che saranno ad esclusivo carico ed onere dell'Università, come previsto nel precedente articolo.

2. Allo stesso modo e reciprocamente la richiesta di accesso dei dipendenti di Elettra o dei suoi collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione alle strutture dell'Università dovrà essere accompagnata dalle necessarie dichiarazioni relative alla copertura assicurativa, infortuni e responsabilità civile, che saranno ad esclusivo carico ed onere di Elettra, come previsto nel precedente articolo.

3. Nella conduzione delle attività esplicitate negli articoli precedenti, il personale di una delle due Parti che si rechi presso la sede dell'altra, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari di sicurezza, di tutela del segreto industriale e di protezione sanitaria, previsti dalle leggi in vigore e/o da disposizioni interne della parte ospitante.

ART. 10 - PRESTAZIONI DIDATTICHE, BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

1. Il rapporto obbligatorio relativo alla realizzazione di attività didattiche e di formazione sviluppate in collaborazione tra l'Università e Elettra deriverà esclusivamente dalla sottoscrizione di specifici Accordi attuativi.

2. Presso Elettra, gli studenti dell'Università potranno svolgere attività didattiche e di tirocinio, anche finalizzate alla preparazione di tesi di laurea o laurea magistrale e di Dottorato di Ricerca. A tali attività

sovrintenderanno docenti dell'Università.

3. Elettra potrà avanzare richieste all'Università di prestazioni didattiche, sotto forma di corsi, seminari di aggiornamento professionale del proprio personale in settori disciplinari di proprio interesse.

4. Elettra potrà concordare con l'Università il finanziamento di premi e borse di studio e/o borse di ricerca a favore di studenti, di dottorati e assegni di ricerca, secondo le modalità previste negli eventuali Accordi specifici attuativi della presente Convenzione.

5. L'eventuale erogazione di borse di studio e/o borse di ricerca o di assegni di ricerca, finanziati da Elettra, non costituirà presupposto per l'instaurazione di futuri rapporti di lavoro.

ART. 11 - DURATA E MODIFICHE DELL'ACCORDO

1. La Convenzione entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di cinque anni ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'organo competente.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli Accordi attuativi stipulati.

4. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti ed entrerà in vigore fra le medesime

solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe, previa delibera dell'Organo competente.

ART. 12 - RECESSO O SCIoglIMENTO

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dalla Convenzione, per qualsivoglia motivo ed a proprio insindacabile giudizio ovvero di proporre la risoluzione consensuale; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail certificata.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento ciascuna delle Parti si obbliga a portare comunque a conclusione i progetti e/o attività in corso e i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

ART. 13 - RISERVATEZZA

1. Ciascuna Parte si impegna a garantire, tramite apposite procedure per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni sui dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di carattere riservato di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

ART. 14 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone, sviluppate o acquisite indipendentemente dallo svolgimento

delle attività di cui alla presente Convenzione.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dell'attività di collaborazione oggetto della presente Convenzione o degli Accordi Attuativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. Salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all'art. 4 la proprietà intellettuale delle eventuali conoscenze, invenzioni e brevetti derivanti dalle attività oggetto della presente Convenzione (di seguito "*Foreground*") sarà ripartita tra le Parti sulla base dell'apporto fornito da ciascuna al loro conseguimento. Il regime dei diritti di sfruttamento industriale del *Foreground* condiviso dalle Parti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti ovvero sarà definito in specifici Accordi attuativi.

4. I risultati delle attività svolte in esecuzione della presente Convenzione potranno essere oggetto di pubblicazioni previo consenso scritto di entrambe le Parti e senza pregiudizio per eventuali interessi connessi alla tutela dei risultati stessi.

Sono in ogni caso fatte salve eventuali diverse modalità da concordare negli accordi attuativi.

5. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di Elettra coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le co-

municazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi degli artt. 12, 13, da 15 a 22 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati-“ (di seguito “GDPR”), riguardanti i diritti dell'interessato, più in particolare le "Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato" di cui all'art. 12 del menzionato regolamento si specifica che nell'esecuzione della presente Convenzione potranno venir comunicati reciprocamente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, i dati personali e di contatto di coloro che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono la Convenzione e vanno a dare ad essa esecuzione.

2. Pertanto, entrambe le Parti si impegnano a trattare e a custodire i dati personali, sia su supporto cartaceo che informatico, nei limiti in cui siano strettamente necessari per l'esecuzione di tutti gli aspetti della Convenzione e degli Accordi attuativi di cui all'art. 4 e con le modalità e le garanzie di cui al Regolamento UE n. 2016/679 GDPR. e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

3. I dati verranno conservati fino al completamento delle reciproche

prestazioni oggetto della Convenzione stessa e degli Accordi attuativi di cui all'art. 4 e successivamente in ragione dei termini previsti dalla normativa vigente.

4. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del GDPR.

5. I Titolari del Trattamento sono rispettivamente Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A e l'Università degli studi di Genova–nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*.

Il Responsabile della protezione dei dati di Elettra (DPO) è contattabile al seguente indirizzo email dpo@elettra.eu

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università (DPO) è contattabile al seguente indirizzo email dpo@unige.it

ART.16 - INCOMPATIBILITA'

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 17 - ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 231/2001 E ALLA LEGGE N. 190/2012

1. Elettra e Università dichiarano di aver preso piena conoscenza dei rispettivi Modelli di prevenzione, organizzativi e gestionali adottati da ciascuna Parte ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012 e i correlati Codici di comportamento e si impe-

gnano a dare idonee disposizioni al proprio personale affinché venga garantito il rispetto degli stessi e, più in generale, dei principi di legalità, trasparenza e integrità.

2. L'inosservanza, anche parziale, dei richiamati Modelli e Codici di Comportamento, costituisce grave inadempimento alla presente Convenzione, per effetto del quale a ciascuna Parte è, sin d'ora, riservata la facoltà, previo invio di lettera raccomandata a/r o mediante PEC di:

- sospendere l'esecuzione della presente Convenzione e degli eventuali Accordi attuativi fino alla cessazione dell'inadempimento;
- risolvere la Convenzione, fermo restando l'obbligo della Parte inadempiente di risarcire ogni danno comunque subito dall'altra Parte, manlevandola per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all'inosservanza del presente articolo.

ART. 18 - REGISTRAZIONE

1. Il presente Atto si compone di n. 13 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale

di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a Elettra il rimborso della quota di spettanza.

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A

Presidente e Amministratore Delegato

Prof. Alfonso Franciosi

Università degli studi di Genova

Il Rettore

Prof. Paolo Comanducci